

AUTENTICA DI FIRME

Se un cittadino è interessato a presentare a un privato (persona, ditta, impresa, società, ecc..) un'istanza od una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà , può chiedere l'autenticazione della propria firma, sottoscrivendo i suindicati documenti davanti a un notaio, a un segretario comunale, a un cancelliere di tribunale o davanti ai dipendenti incaricati dal Sindaco operanti al Servizio Anagrafe.

Se invece si tratta dell' autenticazione della sottoscrizione di domande o di dichiarazioni sostitutive contenenti anche altre scritture private, con particolare riferimento a quelle che hanno per oggetto manifestazioni di volontà (es.: **procure, quietanze liberatorie** , mandati, deleghe, autorizzazioni, rinunce, accettazioni, impegnative, assensi, liberatorie, giuramenti, garanzie, ecc..) comprese le promesse di adempimenti futuri o la costituzione, la modificazione o l'estinzione di rapporti giuridici di diritto privato, cioè di natura contrattuale, dette autenticazioni rientrano, ai sensi dell'art. 2703 del Codice Civile, nell'esclusiva competenza del notaio.

In ogni caso, le domande e le dichiarazioni sostitutive, devono essere redatte in lingua italiana e l'interessato deve essere munito di un documento di identità o di riconoscimento personale in corso di validità da esibire al pubblico ufficiale che procede all'autenticazione.

Costo:

- in bollo Euro 14,62 + 0,52 diritti di segreteria, fino a quattro facciate
- in carta semplice Euro 0,26

L'utente che ritiene di poter ottenere l'autenticazione della sottoscrizione in carta semplice, deve indicare la motivazione che lo esenta dal pagamento dell'imposta di bollo ed il funzionario incaricato, verificata l'esistenza dell'esenzione, è tenuto ad applicarla riportandone gli estremi normativi sull'atto esentato.

N.B. Le istanze e gli atti sostitutivi di notorietà da presentate ad una Pubblica Amministrazione, non vanno autenticate, ma presentate unitamente ad una fotocopia di un documento d'identità.